

+ Pralano  
Siobca  
Sep-

URGENTE!



# CORTE DEI CONTI

## SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente



CORTE DEI CONTI



0001859-07/02/2017-SC\_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale per il tramite del suo Presidente  
del Comune di  
USTICA (PA)

Al Sindaco del Comune di  
USTICA (PA)

All'Organo di revisione del Comune di  
USTICA (PA)

PEC: [comune@pec.comune.ustica.pa.it](mailto:comune@pec.comune.ustica.pa.it);



**Oggetto:** Adunanza del 21 DICEMBRE 2016.  
- Trasmissione Deliberazione n. 39 /2017/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 39 /2017/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **21 DICEMBRE 2016**.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

[sicilia.controllo@corteconticert.it](mailto:sicilia.controllo@corteconticert.it)

Manuela Dagnino

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

<b>COMUNE DI USTICA</b> Provincia di Palermo	
07 FEB 2017	
PROT.	595

07.02.2017  
PROT. 595





Deliberazione n. **39** /2017/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 21 dicembre 2016, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Francesco Albo	- Consigliere - relatore
Giovanni Di Pietro	- Primo referendario

\*\*\*\*\*

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;  
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;  
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);


visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

visto l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 31 agosto 2015, con la quale è stata inoltrata all'ente la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 223/2015/PRSP avente ad oggetto il controllo ex art. 148 bis del Tuel sul rendiconto 2013 del comune di Ustica (PA);



esaminate le relazioni sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015, trasmesse dall'organo di revisione contabile del comune;

viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento allo stato degli atti, con nota prot. n. 59682615 del 3 novembre 2016;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 376/2016/CONTR del 13 dicembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata nell'adunanza del 21 dicembre 2016 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito all'ente a presentare memorie entro tre giorni liberi antecedenti;

vista la memoria dell'ente, acquisita al prot. Cdc n. 12084 del 19 dicembre 2016;

udito il relatore, Cons. Albo Francesco;

udito, in rappresentanza del comune di Ustica (PA), il Segretario comunale dott. Ernesto Amaducci, su delega del Sindaco.

\*\*\*\*\*

#### **Premesso in fatto**

All'esito dell'istruttoria condotta sul rendiconto 2014, sul bilancio di previsione 2015 e sulle misure correttive adottate dall'ente all'esito del precedente ciclo di controlli, sono emersi i seguenti profili di criticità:

- 1.- il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 (delibera di C.C. n. 25 del 28 luglio 2015) rispetto al termine di cui all'art. 227, comma 2 del Tuel;
- 2.- il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014, con una differenza, tra il saldo finanziario e obiettivo programmatico finale, di euro 22.000,00;
- 3.- il disavanzo della gestione di competenza pari ad euro 79.096,64 al quale è stata data totale copertura attraverso l'utilizzo di avanzo di amministrazione;
- 4.- in relazione al riaccertamento straordinario dei residui, ex d.lgs. 118/2011, sulla base della relativa delibera di Giunta Comunale n. 45 del 05.09.2015, trasmessa dall'organo di revisione non si riscontrano gli allegati 5/1 e 5/2 relativi alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015. Dalla documentazione in atti sembrerebbe che sia stata effettuata una errata quantificazione del FPV, peraltro di importo negativo e, di conseguenza un'errata determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- 5.- il superamento, in base al D.M. del 18.02.2013, di tre parametri di deficitarietà strutturale certificati dall'ente (n. 2, n. 4 e n. 8), cui si aggiungerebbe, in base alle risultanze in possesso della Sezione, il seguente ulteriore parametro:
  - parametro n. 3: ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari al 78,59% rispetto agli accertamenti delle entrate dei

medesimi titoli (soglia 65%), per il calcolo del quale l'ente non sembrerebbe aver tenuto conto dell'esclusione del fondo di solidarietà comunale (accertamenti di competenza);

6.- debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 86.815,66 e debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2014, stimati in euro 520.000,00, di cui euro 141.973,36 sono stati riconosciuti nel corso del 2015;

7.- la presenza di passività potenziali connesse al contenzioso in cui l'ente sarebbe obbligato, in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, che ammontano ad euro 370.000,00, a fronte delle quali non risultano accantonati importi prudenziali;

8.- irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all'imputazione delle seguenti voci:

a.- "rimborso assessorato autonomie locali" per euro 35.857,62;

b.- "contributo regionale farmacie" per euro 27.692,00;

c.- "finanziamento scuola materna" per euro 128.250,00;

9.- in relazione agli organismi partecipati:

a.- l'inottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012 (nota informativa posizioni debitorie/creditorie);

b.- mancato riscontro alla deliberazione della Corte dei conti n. 61/2016/INPR sugli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014, che individuando l'ente con relazione tecnica non inviata o incompleta, ne ordinava la trasmissione entro 15 giorni;

10.- in relazione alle spese di personale, si rileva l'accorpamento in un unico intervento di spesa (intervento 01) di tutte le componenti la spesa del personale, quali l'IRAP e le eventuali prestazioni di servizio (ad es. l'incarico al direttore dell'area marina protetta) che non consentono di poter verificare con esattezza il rispetto delle norme vigenti in tema di spesa del personale.

### **Considerato in diritto**

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale,

la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti), prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di quelli strumentali all'ente.

\*\*\*\*\*

## Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento

1. Con riferimento al ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto 2014 rispetto ai termini di legge, l'amministrazione ricostruisce temporalmente il percorso seguito ed attribuisce le cause alla necessità di procedere al riaccertamento straordinario e al calcolo del fondo pluriennale vincolato, essenziale per il bilancio di previsione 2015. Il Collegio, nel prendere atto, pur tenendo conto dell'ondivago processo di recepimento dell'armonizzazione contabile in Sicilia, raccomanda, per il futuro, la massima attenzione per il rispetto dei termini legislativamente imposti.
2. L'ente conferma che nel 2014 non ha rispettato il patto di stabilità interno, avendo maturato una differenza, tra il saldo finanziario e l'obiettivo programmatico finale, di euro 22.000,00. Attribuisce le cause alla necessità di procedere al pagamento di spesa d'investimento per opere assistite da pregressa contribuzione, onde evitare il rischio di perdita del finanziamento con danno per l'ente.  
La Sezione, nel prendere atto dell'auto applicazione delle sanzioni da parte dell'ente, richiama l'attenzione sull'importanza del concorso agli obiettivi di pertinenza imposti dal patto di stabilità interno, le cui norme costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
3. L'ente conferma il disavanzo di gestione di competenza pari ad euro 79.096,64 al quale è stata data totale copertura attraverso l'utilizzo di avanzo di gestione.
4. Risulta confermato anche il quarto ordine di perplessità, relativo alle procedure di riaccertamento straordinario dei residui, ex art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, attesa la riscontrata mancanza degli allegati 5/1 e 5/2 relativi alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.

L'amministrazione, in sede di controdeduzioni, conferma che alla delibera della Giunta n. 45 del 05.09.2015 non risultano allegati i predetti modelli ufficiali, bensì semplicemente *"un elenco di residui attivi e passivi separatamente con gli importi revisionati, con i relativi residui eliminati e residui da trasferire al Fondo pluriennale vincolato"*.

In relazione all'errata quantificazione del FPV, peraltro di importo negativo, l'ente riferisce che *"attiene semplicemente alla differenza tra residui attivi eliminati (€383.972,27) e residui passivi eliminati (€190.849,67), che, inserito nel totale dell'avanzo (€1.084.214,74) ha determinato un avanzo (€891.092,14)"*.

Alla stregua dei sintetici elementi di giudizio acquisiti, questa Sezione non può esimersi dall'esprimere forti riserve sull'attendibilità delle risultanze contabili

comunicate a seguito delle irrituali procedure seguite. Domanda, pertanto, all'ente e all'Organo di revisione ogni opportuna valutazione a riguardo.

5. Con un quinto ordine di rilievi, è stato contestato all'ente il superamento, in base al D.M. del 18.02.2013, di tre parametri di deficitarietà strutturale certificati (n. 2, n. 4 e n. 8), cui si aggiungerebbe, in base alle risultanze in possesso della Sezione, il seguente ulteriore parametro n. 3, relativo all'ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari al 78,59% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (soglia 65%).

A riguardo, il comune conferma il superamento dei tre parametri, mentre con riferimento all'ulteriore parametro n. 3, chiarisce che l'esclusione del fondo di solidarietà comunale non incide ai fini del computo, in quanto, sia pur irrualmente, contabilizzato al tit. II.

Il Collegio conferma pertanto le criticità relative ai tre parametri superati, per le disfunzioni gestionali di cui sono sintomatici, nonché l'irregolare imputazione del fondo di solidarietà.

6. Per quanto concerne la criticità n. 6, l'ente riferisce che nel 2014 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 86.815,66, mentre ulteriori passività sono state riconosciute nel corso del 2015 per l'importo di euro 141.973,36.


La quota di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere, stimata in euro 520.000,00, attiene a passività potenziali, per le quali risulta accantonato apposito fondo sia nel 2015 che nel 2016.

A riguardo, il Collegio osserva che già prima dell'entrata in vigore della riforma dell'armonizzazione, i principi contabili dell'Osservatorio, pur non aventi forza di legge, consigliavano (3-65 e 3-66) di identificare e valutare eventuali passività potenziali, al fine di predisporre adeguati accantonamenti per la copertura di futuri debiti, o comunque per la loro adeguata conoscibilità.

E' evidente, infatti, che una corretta stima quantitativa e soprattutto qualitativa del contenzioso passivo - effettuata sulla base del grado di maturazione dello stesso, della conclusione dei precedenti gradi di giudizio, nonché della stima del probabile esito - consente la messa in atto di efficaci misure prudenziali tese a limitare l'impatto di passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio.

Tale accorgimento sarebbe stato quanto mai auspicabile in presenza di un non trascurabile livello di contenzioso.

7. Per quanto concerne il settimo profilo di perplessità, gli esiti istruttori hanno evidenziato la presenza di passività potenziali connesse al contenzioso in cui l'ente sarebbe obbligato, in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi, che ammontano ad euro 370.000,00, a fronte delle quali non risultano accantonati importi prudenziali.



A riguardo, l'ente riferisce di aver accantonato nel 2015 un fondo rischi contenzioso per euro 70.094, pari a circa il 20% e un ulteriore importo viene previsto nel 2016, anche se non specificato.

In ogni caso, l'organo di revisione ha espresso parere favorevole asseverando, nella sostanza, la congruità della consistenza.

8. Risultano altresì confermati i profili di perplessità espressi in riferimento alla correttezza delle imputazioni contabili riguardanti irregolare utilizzo dei capitoli afferenti ai servizi c/terzi con particolare riferimento all'imputazione delle seguenti voci:

- a.- "rimborso assessorato autonomie locali" per euro 35.857,62;
- b.- "contributo regionale farmacie" per euro 27.692,00;
- c.- "finanziamento scuola materna" per euro 128.250,00.

Pur escludendosi qualsiasi refluenza sul patto di stabilità interno, peraltro non rispettato a prescindere, l'ente, nella sostanza, ammette l'intervenuta contabilizzazione provvisoria a titolo di compensazione amministrativa e l'introduzione, per alcune di esse, di idoneo stanziamento a partire dal 2016.

La criticità può considerarsi parzialmente superata.

9. In relazione agli organismi partecipati, il deferimento ha sollevato i seguenti due ordini di perplessità:


a.- l'inottemperanza agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012 (nota informativa posizioni debitorie/creditorie);

b.- il mancato riscontro alla deliberazione della Corte dei conti n. 61/2016/INPR sugli adempimenti previsti dall'art. 1, commi 611 e seguenti della legge 190/2014, che individuando l'ente con relazione tecnica non inviata o incompleta, ne ordinava la trasmissione entro 15 giorni.

In sede di controdeduzioni, l'ente riferisce che la società Sviluppo isole del Mediterraneo, più volte formalmente sollecitata, ha trasmesso i propri bilanci 2013-14-15 solamente il 9 dicembre 2016.

Tale circostanza, a giudizio del Collegio, concreta una grave irregolarità contabile non solo perché disattende il predetto obbligo legislativo, ma anche perché è sintomatica di una non efficace *corporate governance*.

La Sezione, a riguardo, in linea con il proprio consolidato orientamento (cfr., da ultimo, delibere n. 228/2014/PRSP, 61/2015/PRSP, ecc.), ricorda che le operazioni di allineamento contabile con gli organismi partecipati mirano, principalmente, ad una finalità almeno duplice: consentire l'eventuale emersione di passività occulte ed agevolare il consolidamento con i bilanci degli organismi partecipati (che, come noto, presuppone la preventiva elisione dei reciproci rapporti di debito e credito).





"infragruppo").

La presenza delle predette asimmetrie contabili, pertanto, oltre a costituire, come già osservato, un pericoloso e rilevante margine d'incognita per gli equilibri di bilancio, che richiede la messa in atto di urgenti misure correttive, diviene un rilevante fattore ostativo ai fini della futura redazione del bilancio consolidato.

Pertanto, si richiama l'attenzione dell'ente sull'art. 11, comma 6, lett. j, del d.lgs. n. 118/2011, che, tra i contenuti obbligatori della gestione allegata al rendiconto, annovera "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Nel rinviare alle considerazioni già espresse nei precedenti cicli di controllo, si ricorda che le ricadute - finanziarie ed economico patrimoniali - derivanti dalla gestione delle partecipate, soprattutto a seguito dei principi enucleati dal d.lgs. n. 118/2011, costituiscono un ambito prioritario di attenzione da parte di questa Corte, in ossequio a quanto prescritto anche dall'art. 148 bis, comma 2, del Tuel.

10. Con un ultimo motivo di deferimento, relativo alle spese di personale, è stato riscontrato l'accorpamento in un unico intervento di spesa (intervento 01) di tutte le componenti la spesa del personale, quali l'IRAP e le eventuali prestazioni di servizio (ad es. l'incarico al direttore dell'area marina protetta), che non consentono di poter verificare con esattezza il rispetto delle norme vigenti in tema di spesa del personale.

Gli elementi di giudizio forniti dall'ente in sede di contraddittorio formale confermano l'esattezza del rilievo, anche in riferimento agli oneri riguardanti il compenso per il direttore dell'area marina protetta (€ 43.775,43), per la cui spesa si demandano all'organo di revisione le opportune verifiche.

Da ultimo, il Collegio osserva che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari.

Da ultimo, a seguito della deliberazione n. 223/2015/PRSP, relativa al rendiconto dell'esercizio 2013, l'ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 36 dell'11 settembre 2015.

Con tale provvedimento, al di là dei tentativi di rimettere in discussione gli esiti di accertamenti effettuati a seguito di formale contraddittorio ed ormai definitivi, l'amministrazione non mostra di aver avviato un incisivo percorso per il superamento delle disfunzioni segnalate.

Rimangono, pertanto, i motivi di preoccupazione evidenziati nella precedente sessione di monitoraggio e si demanda all'ente il compito di aggiornare il quadro delle misure correttive a seguito dei rilievi emersi nella presente deliberazione.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, all'esito della verifica sul rendiconto di gestione 2014, sul bilancio di previsione 2015 e sulle misure correttive adottate dall'ente all'esito del precedente ciclo di controlli, accerta il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2014, nonché la presenza degli ulteriori profili di criticità di cui ai punti 3,4,5,6,8,9,10, nei termini indicati in narrativa.

Richiama, altresì, l'attenzione dell'ente sull'importanza dei termini assegnati per la presentazione di memorie e controdeduzioni prima dell'adunanza, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio con questa Corte.

ORDINA


che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini della formalizzazione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all'Organo di revisione del comune di Ustica (PA).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall'organo consiliare ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del Tuel, ai fini della relativa verifica. Entro il medesimo termine, l'Organo di revisione riferirà in ordine a quanto richiesto.


Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016.

L'ESTENSORE

(Francesco Albo)  




IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)  


DEPOSITATO IN SEGRETERIA  
il 7 FEB. 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Boris RASURA

